

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI
DEL D.LGS 231/2001**

ALLEGATO I

**Delitti di criminalità organizzata e reati
transnazionali
(art. 24 – *ter* D.lgs. 231/01 nonché art. 10
Legge 146/2006)**

CASA DI CURA PRIVATA CITTA' DI BRA
Via Montenero n. 1
Bra 12042 (CN)

INDICE

I.1_ Reati di cui all'art. 24 - *ter* del D.lgs. 231/01

I.2_ Aree a rischio con riferimento ai delitti di criminalità organizzata

I.3_ Aree a rischio con riferimento ai reati transnazionali

I.4_ Principi generali di comportamento

I.1_ Reati di cui all'art. 24 - ter del D.lgs. 231/01 nonché art. 10 Legge 146/2006.
Possibili modalità di commissione

Si riportano, qui di seguito, la descrizione delle fattispecie criminose, che la Società ritiene potenzialmente applicabili nell'ambito della conduzione delle attività aziendali.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.”

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n°309)

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo”.

In relazione alla commissione del reato di cui all'art. 74 DPR n. 309/90, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. In caso di condanna, si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, co. 2, del D.lgs. 231/01. Il secondo co. dell'articolo

24-ter commina una sanzione pecuniaria leggermente più blanda, da trecento a ottocento quote.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 24 – *ter*, co. 3, del D.lgs. 231/01, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 (tra i quali vi rientra il reato di cui all'art. 74 DPR n. 309/90) e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 10 d.lgs. 146/2006

La legge n.146 del 16 marzo 2006 ha inoltre introdotto la responsabilità delle società in caso di commissione di alcuni reati qualora gli stessi coinvolgano un gruppo criminale organizzato e presentino profili di transnazionalità, cioè:

- siano commessi in più di uno Stato;
- siano commessi in uno Stato, ma una parte sostanziale della preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- siano commessi in uno Stato, ma sia implicato un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

I reati transnazionali sono:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafiose anche straniere (art. 416 c.p.);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

I.2_ Aree a rischio con riferimento ai delitti di criminalità organizzata

Si sono ritenute difficilmente individuabili specifiche “attività a rischio” per la commissione del delitto di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p., richiamato dall'art. 24-*ter* del Decreto.

Per la sua natura particolare, caratterizzata da una carenza di tipicità della fattispecie, il reato di “associazione per delinquere” è astrattamente configurabile in tutti gli ambiti di attività della Società caratterizzati da un contatto frequente o continuativo con terze parti, laddove uno o più soggetti interni alla Società, approfittando delle proprie mansioni, possano associarsi con soggetti anche esterni al fine di commettere in forma organizzata più delitti nell'interesse o a vantaggio della Società.

Conseguentemente, si riconoscono quali attività teoricamente a rischio, anche ai fini del reato di associazione a delinquere, tutte quelle attività che comportano rapporti stabili e continuativi con soggetti terzi, quali:

Accordi, convenzioni, joint venture e partnership con terze parti;

Selezione e gestione consulenze;
Gestione dei flussi finanziari - pagamenti
Gestione degli aspetti fiscali, tributari e contributivi
Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali;

Più in particolare, si è ritenuto di considerare la possibilità teorica che taluni reati, già considerati nelle precedenti Parti Speciali (cui si rimanda), possano essere commessi anche in forma "associativa". Potrebbe quindi configurarsi l'ipotesi di associazione per delinquere finalizzata alla commissione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di uno dei seguenti reati:

- Corruzione
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea
- False comunicazioni sociali
- Corruzione tra privati
- Ricettazione/riciclaggio/impegno di beni, denaro o altre utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
- Reati informatici

Per l'identificazione delle "attività sensibili" e dei relativi principi generali e protocolli specifici di comportamento e controllo che regolamentano tali attività, si rimanda pertanto a quanto riportato nelle rispettive Parti Speciali.

D'altra parte, per quanto detto sopra, non può essere esclusa l'eventualità che ulteriori reati, oggi non inclusi nel catalogo dei "reati presupposto" del Decreto, possano essere commessi in forma associativa con la stabile partecipazione di soggetti interni alla Società. Nella consapevolezza di non poter definire a priori e compiutamente tutte le "attività sensibili" potenzialmente a rischio per la commissione di un reato di associazione per delinquere, si ritiene comunque importante:

- richiamare i principi di lealtà, onestà e trasparenza nelle relazioni con i terzi, contenuti nel Codice Etico;
- rafforzare i principi etico-comportamentali del Codice Etico con specifici divieti e norme comportamentali utili a prevenire la commissione di reati in forma associativa.

Con riferimento alla **Somministrazione di sostanze stupefacenti e psicotrope**, sono previsti i seguenti protocolli specifici di comportamento e di controllo:

- Registrazione puntuale del carico e scarico farmaci stupefacenti
- Tenuta sotto chiave delle sostanze stupefacenti
- Registrazione di eventuali anomalie (es rottura fiale) firmata dal Capo Sala
- Verifica periodica formale del Registro stupefacenti da parte del Direttore Sanitario
- formalizzazione dei rapporti con i fornitori tramite la stipula di accordi quadro/contratti/lettere di incarico in cui è inserita la clausola di rispetto del Codice Etico adottato da CCBRA al fine di sanzionare eventuali comportamenti/condotte contrari ai principi etici.
- Eventuali anomalie devono essere segnalate tempestivamente all'ODV.

Si rinvia, inoltre, all'All. 11/Sez. 7.5 "Gestione Farmaci" del Manuale della Qualità consultabile al seguente link:

[Manuale della qualità | Documentazione online | Casa di cura Città di Bra](#)

I.3 Attività sensibili per la commissione dei reati transnazionali (art. 10 Legge 146/2006)

Le attività maggiormente sensibili individuate con riferimento ai reati “transnazionali” richiamati dall'art. 10 della Legge 146/2006 del d.lgs. 231/01 sono le seguenti:

Accordi, convenzioni, joint venture e partnership con terze parti
Gestione dei flussi finanziari - pagamenti;

Si ritiene importante:

- richiamare i principi di lealtà, onestà e trasparenza nelle relazioni con i terzi, contenuti nel Codice Etico;
- rafforzare i principi etico-comportamentali del Codice Etico con specifici divieti e norme comportamentali utili a prevenire la commissione dei reati sopra menzionati.

I.4 Principi generali di comportamento

Con riferimento al reato di associazione per delinquere, coerentemente con i principi del Codice Etico, è espressamente vietato:

- adottare comportamenti che risultino pregiudizievoli per l'integrità, l'autonomia o l'immagine della Società;
- promettere o versare indebitamente somme o beni in natura a qualsiasi soggetto per promuovere o favorire gli interessi della Società o condizionare, anche indirettamente, la concorrenza o il mercato;
- comunicare a terzi informazioni riservate sulla Società;
- riconoscere compensi in favore di fornitori, consulenti, o altri collaboratori senza adeguata giustificazione e in assenza di accordi formalizzati;
- utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di denaro;
- instaurare rapporti o porre in essere operazioni con soggetti qualora vi sia il fondato sospetto che ciò possa esporre la Società al rischio di commissione di uno o più reati;
- effettuare dichiarazioni dei redditi non rispondenti a quanto risultante dalla contabilità o in generale effettuare operazioni atte a determinare un reddito imponibile non corretto / veritiero.

Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, nelle procedure e nelle norme aziendali, i soggetti sopra individuati dovranno inoltre:

- tenere un comportamento corretto e trasparente in tutte le attività aziendali, nel rispetto delle norme di legge applicabili alla Società;
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari;
- fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- effettuare la selezione delle controparti negoziali e dei fornitori sulla base di criteri di valutazione oggettivi, trasparenti e documentabili;
- verificare l'identità e l'eticità dei soggetti terzi con i quali si interfaccia la società;
- richiedere alle controparti negoziali di adeguarsi ai principi etico-comportamentali della Società, anche mediante specifiche clausole contrattuali.

Con riferimento ai reati transnazionali, coerentemente con i principi del Codice Etico e fermo restando quanto previsto nelle Parti Speciali A-C ed E ed ai principi comportamentali previsti con riferimento alla Criminalità Organizzata, i Destinatari dovranno:

- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei partner commerciali;

- condurre il processo in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra le funzioni coinvolte;
- svolgere l'attività nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Società e dal sistema interno di deleghe e procure allo svolgimento delle attività di competenza.